

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

1° trimestre 2022

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

[Sentenza Communauté genevoise d'action syndicale contro la Svizzera \(CGAS\) del 15 marzo 2022 \(ricorso n. 21881/20\)](#)

Libertà di associazione e di riunione (art. 11 CEDU); divieto di organizzare e partecipare a manifestazioni adottato nel quadro della lotta contro la pandemia di COVID-19.

La causa riguarda un'associazione il cui scopo statutario è difendere gli interessi dei lavoratori e delle sue organizzazioni membri, in particolare nell'ambito delle libertà sindacali e democratiche, alla quale è stato impedito, nel quadro delle misure adottate per lottare contro la pandemia di COVID-19, di organizzare una manifestazione prevista il 1° maggio 2020 e di prendere parte a riunioni pubbliche. L'associazione sostiene di organizzare e partecipare ogni anno a decine di manifestazioni nel Cantone di Ginevra. Ha segnalato vari casi di manifestanti perseguiti penalmente per violazione dell'articolo 6 capoverso 1 dell'ordinanza 2 COVID-19. La Corte ha ritenuto che per vietare in generale un determinato comportamento occorre una giustificazione solida e un controllo serio da parte delle autorità giudiziarie autorizzate ad effettuare una ponderazione degli interessi. La Corte ha considerato che, in presenza di un esame parlamentare poco approfondito a causa dell'urgenza delle misure adottate, l'assenza di un tale controllo della proporzionalità da parte dei tribunali interni, tra cui il Tribunale federale, è preoccupante. Ha pure rilevato che le autorità svizzere non hanno saputo giustificare il mantenimento di altri tipi di attività grazie a provvedimenti sanitari, mentre manifestazioni all'aria aperta restavano vietate, anche in presenza di provvedimenti sanitari analoghi. Secondo la Corte, la natura penale delle sanzioni previste dall'ordinanza 2 COVID-19 nonché il loro carattere dissuasivo imponevano a maggior ragione una giustificazione particolare. La Corte ha infine ritenuto che la Svizzera non ha fatto ricorso all'articolo 15 CEDU, che le permetteva di adottare determinate misure in deroga agli obblighi previsti dalla Convenzione. La Svizzera ha pertanto oltrepassato il margine di apprezzamento di cui gode e la violazione dell'articolo 11 CEDU non rispetta il principio di proporzionalità. Violazione dell'articolo 11 CEDU (4 voti contro 3).

[Sentenza Plazzi contro la Svizzera dell'8 febbraio 2022 \(ricorso n. 44101/18\)](#)

Diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); revoca, senza controllo giudiziario, dell'effetto sospensivo del ricorso del padre, che ha consentito la partenza all'estero della figlia con la madre e quindi comportato la non competenza dei tribunali interni.

La causa riguardava l'impossibilità, per il ricorrente, di opporsi dinanzi a un tribunale nazionale alla decisione dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA), che ha attribuito alla madre la custodia esclusiva della figlia (nata nel 2013), autorizzato il trasferimento del domicilio della figlia all'estero e deciso che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo. In seguito al trasloco della madre e della figlia, le giurisdizioni svizzere si sono dichiarate non competenti per trattare il merito del ricorso e decidere sul ripristino dell'effetto sospensivo, in quanto il trasferimento del domicilio della figlia nel Principato di Monaco ha implicato anche la delega della competenza internazionale a questo Stato. Secondo la Corte, l'argomentazione avanzata dalle autorità svizzere quanto

alla revoca dell'effetto sospensivo di un eventuale ricorso, ossia l'interesse superiore del minore, non dimostra nella fattispecie un peso tale da giustificare l'impossibilità per il ricorrente di rivolgersi a un giudice prima dell'entrata in vigore della revoca dell'effetto sospensivo. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

Sentenza [Roth contro la Svizzera](#) dell'8 febbraio 2022 (ricorso n. 69444/17)

Diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); revoca, senza controllo giudiziario, dell'effetto sospensivo del ricorso del padre, che ha consentito la partenza all'estero della figlia con la madre e quindi comportato la non competenza dei tribunali interni.

La causa riguardava l'impossibilità, per il ricorrente, di opporsi dinanzi a un tribunale nazionale alla decisione dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA), che ha autorizzato il trasferimento all'estero del domicilio della figlia (nata nel 2008), su domanda della madre, che ne aveva la custodia esclusiva pur esercitando l'autorità parentale congiuntamente con il ricorrente, e ha deciso che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo. In seguito al trasloco della madre (cittadina tedesca) e della figlia, le giurisdizioni svizzere si sono dichiarate non competenti per trattare il merito del ricorso e decidere sul ripristino dell'effetto sospensivo, in quanto il trasferimento del domicilio della figlia in Germania ha implicato anche la delega della competenza internazionale a questo Stato. Secondo la Corte, l'argomentazione avanzata dalle autorità svizzere quanto alla revoca dell'effetto sospensivo di un eventuale ricorso, ossia l'interesse superiore del minore, non dimostra nella fattispecie un peso tale da giustificare l'impossibilità per il ricorrente di rivolgersi a un giudice prima dell'entrata in vigore della revoca dell'effetto sospensivo. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

[Sentenza Kozan contro la Turchia](#) del 1° marzo 2022 (ricorso n. 16695/19)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU) in combinazione con la libertà di espressione (art. 10 CEDU); sanzione disciplinare inflitta a un magistrato per aver condiviso un articolo critico su una rete sociale.

La causa riguarda una sanzione disciplinare (ammonimento) inflitta al signor Kozan, magistrato di professione, per aver condiviso nel maggio 2015, in un gruppo chiuso di Facebook, un articolo di stampa senza fare commenti. La Corte ha ritenuto che l'articolo di stampa in questione s'iscriveva in un dibattito che presentava un interesse particolare per i membri della professione di magistrato, poiché criticava alcune decisioni dell'Alto Consiglio dei giudici e dei procuratori e metteva in discussione l'indipendenza di questa istituzione nei confronti del potere politico. Ha pure considerato che, per un magistrato, il fatto di condividere e sottoporre ai commenti dei suoi colleghi tutti i punti di vista espressi nella stampa in merito all'indipendenza della giustizia rientra necessariamente nella sua libertà di fornire o ricevere informazioni in un ambito fondamentale per la sua vita professionale. Ha anche osservato che il Consiglio dei giudici e dei procuratori non ha in alcun modo fatto una ponderazione adeguata tra il diritto del ricorrente alla libertà di espressione e il suo dovere di riservatezza in quanto magistrato. La Corte ha pure rammentato che il Consiglio dei giudici e dei procuratori è un organo non giurisdizionale e che le procedure seguite dinanzi alla Camera e all'Assemblea plenaria di questo organo non forniscono le garanzie di un controllo giurisdizionale. Il ricorrente non ha inoltre beneficiato di alcun ricorso giudiziario contro la misura adottata nei suoi confronti dal Consiglio dei giudici e dei procuratori. La Corte ha concluso che la sanzione disciplinare inflitta al ricorrente non rispondeva ad alcun bisogno

sociale imperativo e che pertanto non costituiva una misura necessaria in una società democratica. Violazione degli articoli 10 e 13 (in combinato disposto con l'art. 10) CEDU (unanimità).

Sentenza Reyes Jimenez contro la Spagna dell'8 marzo 2022 (ricorso n. 57020/18)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); assenza del consenso scritto per un intervento chirurgico.

La causa riguarda il forte degrado dello stato di salute fisica e neurologica del ricorrente, minorenne al momento dei fatti, che si trova in uno stato di dipendenza e di incapacità totali in seguito a tre interventi chirurgici subiti a causa di un tumore cerebrale. Dinanzi alla Corte, il ricorrente, rappresentato dal padre, ha deplorato lacune relative al consenso scritto per uno dei suddetti interventi. La Corte ha concluso che le giurisdizioni interne, dal Tribunale superiore di giustizia di Murcia al Tribunale supremo, non hanno fornito risposte sufficienti riguardo all'esigenza del diritto spagnolo di ottenere un consenso scritto in circostanze come quelle in esame. Anche se la Convenzione non impone in alcun modo che il consenso informato sia dato per scritto, purché sia inequivocabile, la Corte ha osservato che la legge spagnola esige un tale consenso. Ha considerato che i tribunali non hanno spiegato in maniera sufficiente perché hanno ritenuto che l'assenza di un tale consenso scritto non avesse violato il diritto del ricorrente. Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza Sabani contro il Belgio dell'8 marzo 2022 (ricorso n. 53069/15)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); arresto della ricorrente al suo domicilio senza base legale.

La causa riguarda l'arresto della ricorrente, al suo domicilio, da parte della polizia. La ricorrente era stata oggetto di un ordine di lasciare il territorio corredato di una decisione di alloggio in un luogo determinato. Su domanda dell'ufficio degli stranieri, la polizia belga si era recata al domicilio della ricorrente per controllare il rispetto della misura di allontanamento e, in caso negativo, procedere al suo arresto. Dopo aver constatato che l'interessata non aveva ottemperato all'ordine di lasciare il territorio, la polizia l'ha ammanettata e arrestata, incarcerandola in vista del suo allontanamento. Le giurisdizioni interne hanno ritenuto legale l'arresto in relazione all'articolo 8 della Convenzione, dato che nessun elemento del dossier induceva a pensare che la porta d'entrata fosse stata aperta con la forza. Anche il ricorso alle manette era stato considerato giustificato dal rischio di fuga risultante dai ripetuti procedimenti avviati dalla ricorrente per restare sul territorio belga e dal suo mancato rispetto delle misure di allontanamento pronunciate nei suoi confronti. La Corte ha rilevato, da un lato, che, alla luce degli argomenti forniti dalle parti, l'arresto della ricorrente andava considerato come un'ingerenza nel diritto al rispetto del domicilio e ha aggiunto che il Governo non ha fornito alcuna base legale per giustificare tale ingerenza. Ha concluso che l'ingerenza non era prevista dalla legge, come richiesto dall'articolo 8 della Convenzione. Dall'altro lato, la Corte ha constatato che la necessità dell'uso delle manette nei confronti della ricorrente nelle circostanze del caso non era stata stabilita dal Governo. Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza SY contro l'Italia del 25 gennaio 2022 (ricorso n. 11791/20)

Divieto di tortura (art. 3 CEDU); diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 e 5 CEDU); diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); diritto di ricorso individuale (art. 34 CEDU);

reclusione in detenzione ordinaria di una persona il cui stato mentale è incompatibile con l'ambiente penitenziario.

La causa riguarda la reclusione del ricorrente, affetto da un disturbo della personalità e da bipolarismo, in detenzione ordinaria. La Corte ha ritenuto che la detenzione non è compatibile con l'articolo 3 della Convenzione poiché lo stato di salute mentale del ricorrente era inconciliabile con la detenzione in carcere e, malgrado indicazioni chiare e univoche, l'interessato era rimasto incarcerato in ambiente penitenziario ordinario per quasi due anni, senza beneficiare di un trattamento appropriato. Nell'ottica dell'articolo 5 paragrafo 1 CEDU, la Corte distingue due periodi di detenzione. A suo avviso, il primo, fondato sulla condanna del ricorrente, dipendeva dall'articolo 5 paragrafo 1 lettera a CEDU. La Corte ha ritenuto che la detenzione era compatibile con questa disposizione, in particolare perché il ricorrente era in grado, al momento dell'esecuzione della pena, di comprendere la finalità del reinserimento sociale perseguita dalla pena e di beneficiarne. Il secondo periodo di detenzione, ordinato a motivo della pericolosità sociale del ricorrente, è stato esaminato nell'ottica dell'articolo 5 paragrafo 1 lettera e della Convenzione. La Corte ha fatto notare che, anche dopo la fine dell'esecuzione della sanzione penale, il ricorrente non è stato collocato in un istituto per l'esecuzione delle misure, dato che non vi erano posti disponibili. Ha osservato che in questa situazione le autorità nazionali non avevano predisposto nuovi posti negli istituti per l'esecuzione delle misure né trovato un'altra soluzione. Dato che l'assenza di posti non poteva essere considerata una giustificazione valida per la reclusione del ricorrente in ambito carcerario, la Corte ha constatato una violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 CEDU. Quanto alla censura di una violazione dell'articolo 5 paragrafo 5 CEDU, la Corte ha ritenuto che il ricorrente non disponeva di alcun mezzo per ottenere, con un sufficiente grado di certezza, riparazione della violazione constatata, poiché l'azione civile prevista dal diritto interno esigeva che dimostrasse l'esistenza del fatto illecito, il dolo o la colpa dell'amministrazione e i danni subiti. Nell'ottica dell'articolo 6 CEDU, la Corte ha osservato che la sentenza che ordinava la liberazione del ricorrente non è stata eseguita, poiché l'interessato non è stato collocato in un istituto per l'esecuzione delle misure, ma è rimasto in prigione. Quanto alla censura di una violazione dell'articolo 34 CEDU, la Corte ha rilevato che le autorità interne hanno eseguito con un ritardo di 35 giorni il provvedimento cautelare ordinato, secondo cui il ricorrente doveva essere collocato in un istituto appropriato. In assenza di una giustificazione dovuta a circostanze eccezionali, ha considerato questo termine eccessivamente lungo. Violazione dell'articolo 3 CEDU; violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 CEDU; violazione dell'articolo 5 paragrafo 5 CEDU; violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU; violazione dell'articolo 34 CEDU (unanimità).

Sentenza [Ekimdzhev contro la Bulgaria](#) dell'11 gennaio 2022 (ricorso n. 70078/12)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); sorveglianza segreta di cittadini e gestione dei dati di comunicazione.

La causa riguarda la sorveglianza segreta nonché il sistema di conservazione dei dati di comunicazione e di ulteriore accesso a questi dati in Bulgaria. La Corte ha in precedenza statuito a favore dei due richiedenti nella causa *Associazione per l'integrazione europea e i diritti dell'uomo e Ekimdzhev contro la Bulgaria* (n. 62540/00). Per quanto riguarda la sorveglianza segreta, la Corte ha ritenuto in particolare che non esiste un controllo giurisdizionale degno del suo nome per l'ordine di mandati di sorveglianza e che l'assenza di regole chiare sulla conservazione, la consultazione e la distruzione dei dati porta a una situazione in cui i dati raccolti possono essere utilizzati a fini indebiti. Quanto alla vigilanza, la Corte ha considerato in particolare che non è possibile garantire l'indipendenza dell'organo competente, che le procedure di notifica restrittive appaiono inadeguate e che l'unica via di ricorso possibile – un'azione civile – non appare efficace. In relazione all'accesso ai dati di comunicazione, la Corte ha ritenuto che la procedura istituita non garantisce che l'accesso

sia concesso soltanto quando effettivamente necessario e in maniera proporzionata in ogni caso. Anche la vigilanza è considerata troppo poco severa per evitare abusi. Nel complesso, secondo la Corte la legislazione pertinente non soddisfa l'esigenza qualitativa che la legge dovrebbe soddisfare in virtù della Convenzione e non permette di limitare allo stretto necessario le ingerenze nelle garanzie dell'articolo 8 CEDU. Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza [Fenech contro Malta](#) del 3 marzo 2022 (ricorso n. 19090/20)

Divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU); diritto alla vita (art. 2 CEDU); condizioni di carcerazione di un detenuto vulnerabile nel contesto della lotta contro il COVID-19.

In questa causa, il ricorrente è un uomo d'affari arrestato nel novembre 2019 poiché sospettato di essere implicato nell'omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia nell'ottobre 2017 e da allora in carcerazione preventiva. La causa riguarda le sue condizioni di detenzione nel penitenziario di Corradino e la questione dell'adeguatezza dei provvedimenti adottati dalle autorità maltesi per proteggerlo da un contagio da COVID-19 in prigione, in particolare perché aveva soltanto un rene. Quanto alla censura di una violazione dell'articolo 2 della Convenzione, la Corte ha osservato che questa disposizione non è applicabile nelle circostanze del caso in questione. In relazione alla censura di una violazione dell'articolo 3 CEDU, la Corte ha constatato in particolare che il periodo durante il quale il ricorrente era stato isolato dagli altri detenuti – poiché risultato positivo alla cocaina – è durato meno di 35 giorni, che non ne era risultata alcuna conseguenza psicologica o fisica per lui nefasta e che le restrizioni applicate non erano comparabili a un isolamento sensoriale completo. Ha inoltre constatato la non violazione dell'articolo 3 della Convenzione per quanto concerne le ulteriori condizioni di detenzione del ricorrente nel dormitorio. Non vi era sovraffollamento e, per quanto riguarda le altre restrizioni denunciate dal signor Fenech, la Corte ha ritenuto che erano state imposte in un contesto molto particolare, ossia in uno stato d'emergenza sanitaria, e per importanti motivi di salute. Inoltre, queste restrizioni erano applicabili non soltanto al ricorrente, ma a tutta la società. Tenuto conto del contesto eccezionale e imprevedibile della pandemia di COVID-19, queste misure, proporzionate e limitate nel tempo, non potevano essere considerate come una fonte di angoscia o difficoltà per il ricorrente maggiore di quanto non fosse inevitabile nel quadro di una detenzione durante una pandemia. La Corte ha anche constatato la non violazione dell'articolo 3 della Convenzione per quanto riguarda l'obbligo dello Stato di tutelare la salute e il benessere del ricorrente. Ha ritenuto che le autorità avevano approntato misure pertinenti e adeguato con attenzione i loro protocolli all'evolversi della situazione. Anche se occorre permettere ai detenuti più a rischio di essere separati dagli altri, il signor Fenech non aveva dimostrato di appartenere alla categoria delle persone più vulnerabili. Il fatto di aver condiviso il dormitorio nonché i medesimi servizi medici, sanitari, alimentari e di altro tipo con detenuti non contagiati dal COVID-19 non pone di per sé problemi nell'ottica dell'articolo 3 CEDU. Censura di una violazione dell'articolo 2 irricevibile per mancanza di qualità di vittima; non violazione dell'articolo 3 CEDU (unanimità).

Sentenza [Šeks contro la Croazia](#) del 3 febbraio 2022 (ricorso n. 39325/20)

Libertà di comunicare e ricevere informazioni (art. 10 CEDU); diritto di consultare documenti presidenziali classificati come segreti.

In questa causa, il ricorrente, un politico in pensione, rimproverava alle autorità croate di aver respinto, per motivi di sicurezza nazionale, la domanda con cui egli aveva sollecitato

l'accesso a documenti presidenziali classificati come segreti per effettuare ricerche per un libro. La Corte ha rilevato in particolare che il rifiuto dell'Ufficio del Presidente di declassificare alcuni dei documenti richiesti si è basato sul parere espresso da un organo specializzato in materia di questioni di sicurezza nazionale e, in ultima analisi, è stato esaminato e confermato dalla Commissaria per le informazioni, dalla Corte amministrativa d'appello e dalla Corte costituzionale. Ha peraltro osservato che gran parte della domanda d'accesso formulata dal ricorrente è stata accolta. Ha concluso che la violazione della libertà del ricorrente di accedere a informazioni era necessaria e proporzionata all'importante scopo della sicurezza nazionale e che il riesame, interno e indipendente, della domanda del ricorrente ha offerto a quest'ultimo garanzie procedurali sufficienti e non ha superato l'ampio margine di apprezzamento dello Stato in materia. Non violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).

Sentenza [Johansen contro la Danimarca](#) del 3 marzo 2022 (ricorso n. 27801/19)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); revoca della cittadinanza ed espulsione dal territorio per una persona condannata per reati di terrorismo.

La causa riguardava un uomo cui è stata revocata la cittadinanza danese in seguito alla sua condanna nel 2017 per reati di terrorismo, in particolare perché si era recato in Siria per unirsi allo «Stato islamico». Le autorità avevano anche ordinato la sua espulsione dal territorio danese, corredata di un divieto definitivo di ritorno. La Corte ha ritenuto in particolare che le decisioni concernenti il ricorrente, che possedeva la cittadinanza danese e quella tunisina, fossero state rese in seguito a un esame tempestivo, completo e accurato del suo incarto, tenendo conto della gravità dei reati commessi, degli argomenti e delle circostanze individuali fatte valere, della giurisprudenza della Corte e degli obblighi internazionali della Danimarca. La Corte ha sottolineato che gli Stati contraenti sono legittimati a dar prova di fermezza dinanzi al terrorismo, che costituisce una grave minaccia per i diritti umani. La Corte EDU ha dichiarato il ricorso irricevibile in quanto manifestamente privo di fondamento (unanimità).

Sentenza [N.B. e altri](#) contro la Francia del 31 marzo 2022 (ricorso n. 49775/20)

Divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU); diritto di ricorso individuale (art. 34 CEDU); carcerazione amministrativa di un bambino di otto anni con i suoi genitori.

La causa concerne l'incarcerazione amministrativa, per un periodo di 14 giorni, di una coppia di cittadini georgiani e del loro figlio, all'epoca di otto anni, entrati illegalmente in Francia e le cui domande d'asilo erano state respinte. La Corte ha rilevato che il centro di detenzione in questione era abilitato ad accogliere famiglie. A suo parere, le condizioni di accoglienza nel centro, contiguo a un penitenziario e caratterizzato da un'onnipresente dimensione securitaria, non sono sufficienti perché sia raggiunta la soglia di gravità richiesta per rientrare nell'articolo 3 CEDU. Ha ribadito che al di là di un breve periodo di detenzione, il ripetersi e l'accumularsi degli effetti causati, in particolare sul piano psichico ed emozionale, da una privazione di libertà comportano necessariamente conseguenze nefaste su un bambino in tenera età che superano la summenzionata soglia di gravità. Ha pertanto considerato eccessiva, in considerazione delle esigenze derivanti dall'articolo 3 della Convenzione, la detenzione di 14 giorni di un bambino di otto anni nelle suddette condizioni nel centro di carcerazione amministrativa dove era stato collocato. Per quanto riguarda i genitori, la Corte ha invece ritenuto di non essere in grado di concludere, alla luce degli elementi dell'incarto, che essi si siano trovati in una situazione che potrebbe superare la soglia di gravità richiesta per rientrare nell'articolo 3. Inoltre, dopo aver rilevato che il suo provvedimento cautelare,

che chiedeva al Governo di porre fine alla detenzione dei richiedenti per la durata del procedimento dinanzi alla Corte, non era stato eseguito, la Corte ha stabilito che in assenza di qualsivoglia giustificazione in merito alla non esecuzione, le autorità francesi non hanno adempiuto il loro obbligo derivante dall'articolo 34 CEDU. La Corte ha constatato una violazione dell'articolo 3 CEDU nei confronti del figlio e dell'articolo 34 CEDU nei confronti dei tre richiedenti (unanimità).

Sentenza [Vool e Toomik contro l'Estonia](#) del 29 marzo 2022 (ricorsi n. 7613/18 e 12222/18)

Divieto di discriminazione (art. 14 CEDU) in combinazione con il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); divieto di visite di lunga durata in carcerazione preventiva.

In questa causa, i ricorrenti, in carcerazione preventiva, rimproveravano alle autorità estoni di non essere autorizzati a ricevere visite di lunga durata da parte di familiari, mentre visite di questo tipo sono in genere autorizzate per i detenuti condannati. In entrambi i casi, la Corte ha considerato che la Corte suprema non aveva spiegato perché il presunto elevato rischio inerente alle visite di lunga durata senza sorveglianza fosse di una portata tale da giustificare il divieto dopo che tutte le altre restrizioni di contatto e comunicazione erano state escluse. La Corte ha ritenuto che sia ancora più importante motivare in maniera pertinente restrizioni di questo tipo quando la persona si trova in carcerazione preventiva. Ha parimenti rilevato che dopo le sentenze pronunciate nella presente causa, la Corte suprema ha dichiarato incostituzionale la pertinente disposizione interna perché non permetteva di esaminare il divieto delle visite di lunga durata indipendentemente dall'esame della giustificazione (continua) della carcerazione preventiva. Violazione dell'articolo 14 CEDU in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU (unanimità)

Decisione [Faulkner e McDonagh contro l'Irlanda](#) dell'8 marzo 2022 (ricorsi n. 30391/18 e 30416/18)

Divieto di discriminazione (art. 14 CEDU) in combinazione con il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); espulsione di persone appartenenti alla comunità dei nomadi da un sito occupato illegalmente.

La causa concerne l'espulsione dei richiedenti, due sorelle appartenenti alla comunità dei nomadi, e dei loro prossimi da un terreno su cui si erano installati illegalmente. La Corte ha constatato che le ingiunzioni contestate costituivano un'ingerenza nell'esercizio, da parte degli interessati, del diritto al rispetto del proprio domicilio. Per quanto riguarda la necessità del provvedimento in una società democratica, ha rilevato in particolare che l'approccio seguito dalle autorità interne ha rispecchiato i principi essenziali dell'articolo 8 della Convenzione, che gli interessati hanno potuto partecipare in maniera effettiva al procedimento di secondo grado, poiché erano rappresentati da un avvocato, e che le autorità interne non hanno superato l'ampio margine di apprezzamento loro accordato in materia. Ha sottolineato che i richiedenti occupavano il sito illegalmente e che le decisioni contestate non li hanno privati del domicilio, poiché, con il sostegno dello Stato, sono stati messi a loro disposizione degli alloggi. Irricevibile in quanto manifestamente privo di fondamento (unanimità).